



PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Ud.25/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 160/2025 R.G. proposto da:

elettivamente domiciliato in
AREZZO VIA GUIDO MONACO, 41, presso lo studio dell'avvocato
RANDELLINI ROBERTA che lo rappresenta e difende, come da
procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO,

-intimato-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA nel proc. n.r.g.
2068/2023 depositata il 02/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025
dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:



PDF Eraser Free

Il ricorrente

cittadino del

Pakistan, ha reiterato, con domanda in data 22 dicembre 2022, la richiesta di protezione internazionale rappresentando – come già in occasione della prima domanda di protezione - il timore di rientrare nel proprio paese in quanto ancora attuale il rischio di venire ucciso dagli esponenti del gruppo terroristico che gli avevano sparato, tentando di ucciderlo, nel 2014 ed ha allegato due documenti, e cioè la copia della traduzione di un articolo di giornale e la copia della denuncia del fatto presentata in Pakistan nel 2014, per dimostrare la fondatezza nelle sue ragioni.

Con ordinanza resa nel proc. n. 2068/2023 pubblicata il 2 dicembre 2024, il Tribunale di Ancona, in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata, ha respinto il ricorso. Nel corso del procedimento il ricorrente è stato audito all'udienza del 16 maggio 2024 e ne è stata disposta la comparizione per l'udienza del 29 novembre 2024 «posto che la documentazione versata in atti risultava poco decisiva e frammentaria ai fini della decisione», udienza alla quale il richiedente non si è presentato; all'esito la causa è stata posta in decisione.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda reiterata perché ha rilevato che già con un provvedimento del medesimo Ufficio giudiziario notificato il 10 agosto 2021 la sua domanda era stata respinta. Ha quindi affermato che, come statuito da Cass. n. 18440/2019, la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre "nuovi elementi" innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice; ha, quindi, accertato che «il ricorrente non ha allegato, propriamente, "nuovi elementi" concernenti le ragioni dell'espatrio e fondanti le basi della sua prima richiesta di



PDF Eraser Free

riconoscimento della protezione internazionale poiché lo stesso ha prodotto copia tradotta di una denuncia presentata in Pakistan nel 2014 e copia della traduzione di un articolo di giornale che ribadiscono quanto dallo stesso già dichiarato in occasione della prima audizione; le circostanze dell'espatrio e relativi timori risultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi, peraltro, di documentazione coeva all'espatrio e non cronologicamente successiva e dunque sopravvenuta.» (fol.4, ord. imp.).

Ha poi respinto ogni domanda di protezione maggiore.

Ha, infine, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni minori, affermando che non sussistevano elementi che impongono il divieto di respingimento in considerazione delle informazioni assunte per a) il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel paese di origine e che non vi era prova di una fattiva integrazione in Italia, nonostante la lunga permanenza sul territorio nazionale (diffusamente, fol.20, ord. imp.) e respinto ogni domanda.

Avverso l'ordinanza il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria.

L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

CONSIDERATO CHE:

2.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione in riferimento all'art. 360 comma 3 c.p.c. dell'art. 29 d.lgs. 25/08 nella valutazione dei "nuovi elementi" addotti dal ricorrente a fondamento della nuova domanda di protezione internazionale. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile la domanda reiterata perché le "circostanze dell'espatrio e relativi timori risultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi,



PDF Eraser Free peraltro, di documentazione coeva all'espatrio e non cronologicamente successiva e dunque sopravvenuta."

Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto che difettasse la novità degli elementi adottati perché non ne era stata provata la incolpevole tardiva produzione, come si evince dalla complessiva motivazione (par.2.9.-2.11.) in cui è chiarito che la novità è stata esclusa proprio in relazione all'inosservanza di questo specifico onere probatorio gravante sul richiedente.

Questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che i "nuovi elementi", alla cui allegazione il d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione (e non è questo il caso in esame), anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 d.lgs. citato (Cass. n.18440/2019; Cass. n.5089/2013).

È stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano adottati nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove (Cass. n. 4522/2015).

Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse narrato nuovamente la stessa vicenda già riferita in precedenza in occasione della prima domanda e che non sussistessero elementi nuovi suscettibili di essere posti efficacemente a sostegno della



domanda reiterata, incolpevolmente sottaciuti tanto all'epoca della prima domanda, quanto nel corso del giudizio incardinato avverso la prima decisione negativa e la censura non coglie nemmeno la *ratio*.

La decisione risulta, quindi, conforme ai precedenti ricordati e immune da vizi e va, sul punto, confermata.

3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ratificata in Italia con legge 722/54 e degli art. 3, 7, 8 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 in relazione alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese. Il ricorrente censura la statuizione con cui è stata respinta la domanda di rifugio perché il Tribunale ha ritenuto "*insussistenti i presupposti di una persecuzione grave in assenza di atti persecutori diretti e personali rivolti al ricorrente*" (cfr. fol. 3, ord. imp.) e deduce che il Tribunale non ha compiuto l'indagine necessaria a fondare un giudizio sulla sussistenza dei requisiti della protezione internazionale secondo i rigidi canoni dell'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, il quale dunque deve intendersi violato in sede applicativa per avere omesso approfondimenti istruttori.

Il secondo motivo è inammissibile.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, e costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Nel compiere tale accertamento di fatto il giudice di merito non può limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso (Cass.



PDF Errore Emissione n. 28214/2022), inoltre tale apprezzamento di fatto è censurabile in

cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340/2019).

Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi di cui sopra ed ha svolto anche gli approfondimenti istruttori mediante l'audizione del 16 maggio 2024 e disponendo la nuova comparizione del ricorrente nel novembre 2024, a cui egli non si è presentato. Il Tribunale ha esercitato i suoi poteri officiosi funzionali alla valutazione della credibilità (par.3, ord. imp.) che è stata compiuta all'attualità e è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio.

La censura impropriamente sollecita in sede di legittimità un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e va disattesa.

4.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 251/2007. A parere del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancanti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in quanto ha escluso la presenza delle condizioni per la ravvisabilità del "danno grave" senza adeguato esame della zona di provenienza del richiedente (Punjab) e dell'appartenenza dello stesso alla minoranza sciita.

Il terzo motivo è fondato e va accolto.

È principio già affermato da questa Corte quello secondo cui il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione,



PDF Emsar Free

sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio (Cass. n. 16666/2023; conf. Cass. n. 4041/2024), con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza (Cass. n. 2954/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che «... esaminata la situazione generale del paese di origine nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni di sicurezza dell'area geografica da cui lo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) nella misura in cui in occasione della reiterazione della domanda reiterata il ricorrente ha allegato documentazione pakistana coeva alla vicenda fondante il primo procedimento amministrativo concluso con esito negativo, peraltro confermato nel successivo giudizio di merito.» (fol.14, ord. imp.) e, pertanto, non ha dato retta attuazione agli anzidetti principi in quanto non ha svolto alcun accertamento, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio/politica dedotta ed il rischio di



PDF Eraser Free danno grave, considerando l'area di provenienza del richiedente e

l'appartenenza- non contestata- alla minoranza sciita, a cui avrebbe dovuto procedere in relazione all'ipotesi di cui all'art.14, lett. c) cit.

Anche l'affermazione del Tribunale secondo cui «... i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. *internal flight alternative* prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. "qualifiche"), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.» (fol.17, ord. imp.), che prospetta il possibile rientro del richiedente in altra area sicura del Paese di origine, non può essere condivisa perché è svolta in termini generici ed è priva di specifico riscontro, in assenza di disamina delle COI aggiornate a tal fine, senza che nemmeno sia chiarito quale sarebbe la zona territoriale a cui si intende far riferimento.

5.- Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 anche a seguito dell'intervenuta riforma del d.l. n.130/2020, lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la situazione oggettiva e attuale del paese di origine del richiedente la protezione nonché la condizione di vulnerabilità determinata dal rientro in patria.

L'accoglimento del terzo motivo avente ad oggetto la domanda di protezione sussidiaria consente l'assorbimento del quarto in ordine alla domanda di protezione umanitaria o speciale.

6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbito il quarto e disattesi i motivi primo e secondo; l'ordinanza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento con rinvio al Tribunale di Ancona



e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e disattesi i motivi primo e secondo; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 settembre 2025.

La Presidente

Maria Acierno

